



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: RIFIUTI - CONFERENZA DI SERVIZI - SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, Sez. 2^a – 15 aprile 2024, n. 3392 - progetto di impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali – conferenza dei servizi semplificata – osservazioni ex art. 10 bis L. 241/1990 - valore del silenzio delle amministrazioni – silenzio assenso – non sussiste

La sentenza in commento riguarda un procedimento in conferenza di servizi relativo all'autorizzazione di un impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali da realizzare in un'area con destinazione urbanistica e paesaggistica incompatibile.

Nella fattispecie, dopo aver convocato la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/90, ed avendo ricevuto il parere negativo di vari Comuni, oltre che di due associazioni, la Provincia procedente preannunciava che avrebbe concluso la conferenza con un provvedimento di contenuto negativo. L'istante trasmetteva una nota di osservazioni, che la Provincia inoltrava al Comune all'ARPA, alla ASL e alla Regione, invitando tali amministrazioni a far pervenire i propri rilievi. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, da parte delle Amministrazioni, la Società chiedeva alla Provincia di concludere la conferenza di servizi con un provvedimento favorevole, ritenendo essersi formato un consenso tacito per il combinato disposto dei commi 2, 4 e 5 dell'art. 14 bis della L. 241/1990; il Dirigente, invece, concludeva la conferenza adottando un provvedimento di diniego.

Il Consiglio di Stato, confermando sul punto la sentenza del TAR Puglia n. 493/2029, afferma che la comunicazione delle osservazioni ex art. 10 bis della L. n. 241/90 sul preavviso di rigetto nell'ambito della conferenza dei servizi semplificata, comporta, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 bis, che l'amministrazione "*proceda ai sensi del comma 2*", ossia, semplicemente, che l'amministrazione procedente ha il dovere di trasmettere tali osservazioni alle altre amministrazioni, fissando alle stesse un termine non superiore a 45 giorni per la comunicazione delle rispettive determinazioni. Il C.d.S. sottolinea che il comma 5 dell'art. 14 bis, tuttavia, non richiama anche il comma 4, che è quello che stabilisce l'equivalenza tra la mancata comunicazione delle proprie determinazioni, da parte di una amministrazione, e l' "*assenso senza condizioni*". Ciò costituisce un indice del fatto che il legislatore non ha inteso estendere tale "equivalenza" anche alle determinazioni aventi ad oggetto la valutazione delle osservazioni presentate dalla parte ai sensi dell'art. 10 bis. La *ratio* della norma è volta ad assicurare che in un termine ragionevole l'amministrazione che indice una conferenza di servizi acquisisca una manifestazione di volontà da parte di tutte le amministrazioni coinvolte; conseguentemente, laddove la manifestazione di volontà – espressa o *per silentium* – sia già stata acquisita dall'autorità procedente, non v'è ragione per applicare, in un momento successivo, il silenzio-assenso contemplato dalla norma in esame. Del resto, argomenta il Giudice, "*in presenza di una manifestazione di volontà già espressa, il silenzio mantenuto sulle osservazioni presentate a seguito di preavviso di rigetto fa presumere che esse non vengano ritenute idonee a mutare l'avviso già espresso: applicare il silenzio-assenso, ex art. 14 bis, comma 4, della L. n. 241/90, anche alle determinazioni che le amministrazioni sono invitate ad esprimere sulle osservazioni conseguenti a un preavviso di rigetto, equivarrebbe, allora, a un inutile, ma significativo, appesantimento del procedimento, poiché onererebbe tutte le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di trasmettere determinazioni scritte anche solo per confermare il precedente avviso, e correlativamente aprirebbe alla possibilità che quest'ultimo possa essere anche completamente capovolto con il mero silenzio*".

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201904105&nomeFile=202403392_11.html&subDir=Provvedimenti